

## TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale 9 febbraio 2010 — Evropaiki Dynamiki/Commissione**

(Causa T-340/07) <sup>(1)</sup>

(«*Clausola compromissoria — Programma “eContent” — Contratto relativo a un progetto inteso a garantire il massimo impatto al programma e un coinvolgimento più ampio possibile dei gruppi di destinatari — Mancata esecuzione del contratto — Risoluzione del contratto*»)

(2010/C 80/39)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, agente, assistito dagli avv.ti D. Philippe e M. Gouden)

### Oggetto

Ricorso ai sensi degli artt. 235 CE, 238 CE e 288 CE con cui si chiede la condanna della Commissione al risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento da parte di quest'ultima di obblighi contrattuali nell'ambito dell'esecuzione del contratto EDC-53007 EEBO/27873 relativo al progetto «e-Content Exposure and Business Opportunities».

### Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 10.11.2007.

**Sentenza del Tribunale 10 febbraio 2010 — O2 (Germany)/UAMI (Homezone)**

(Causa T-344/07) <sup>(1)</sup>

[«*Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Homezone — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]*»]

(2010/C 80/40)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (Monaco, Germania) (rappresentanti: A. Fottner e M. Müller, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 5 luglio 2007 (procedimento R 1583/2006-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Homezone come marchio comunitario

### Dispositivo

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 luglio 2007 (procedimento R 1583/2006-4) è annullata.

2) L'UAMI è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 10.11.2007.